

Luca Roccolini
art. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 862/96 - Filiale di Roma

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTI PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 settembre 2002

Si pubblica approssimativamente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 31.
Istituzione del fascicolo del fabbricato Pag. 5

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 2002, n. 116.

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 18 luglio 2002 concernente: Legge regionale n. 87/90, art. 11, modificata con legge regionale n. 16/95. Abrogazione D.C.R. n. 376/1997. Approvazione nuovo elenco degli attrezzi da pesca consentiti nelle acque interne della Regione Lazio Pag. 9

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2002, n. 916.

Legge regionale n. 87/90, art. 11, modificata con legge regionale n. 16/95. Abrogazione D.C.R. n. 376/1997. Approvazione nuovo elenco degli attrezzi da pesca consentiti nelle acque interne della Regione Lazio Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 991.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28 legge regionale 25/2001) Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 992.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28 legge regionale 25/2001) Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 993.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 1° comma, lett. a) legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 994.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 1° comma, lett. a) legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 1017.

Avviso pubblico sulle modalità di accesso ai contributi previsti dalla legge regionale n. 87/90, art. 44, comma 4 e successive modificazioni per la realizzazione di iniziative promozionali, con finalità sociali, nel settore della pesca nelle acque interne. Anno finanziario 2002 Pag. 22

OGGETTO: L.R. n.87/90, art.11, modificata con L.R. n.16/95. Abrogazione D.C.R. n.376/1997. Approvazione nuovo elenco degli attrezzi da pesca consentiti nelle acque interne della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO l'art. 22, punto 10 dello Statuto Regionale,

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 sulla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, che stabilisce, tra l'altro, l'adozione della denominazione di "Direzione Regionale" per le strutture amministrative dipendenti dai rispettivi Assessorati;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1990, n.87 concernente: "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne", parzialmente modificata con L.R. 2 maggio 1995, n.16;

VISTO l'art.36 della L.R. 6 agosto 1999 n.14 che attribuisce alle Amministrazioni provinciali del Lazio le funzioni amministrative sulla materia della pesca nelle acque interne, fermo restando il ruolo prevalente della Regione nella legislazione e regolamentazione della materia;

CONSIDERATO che con D.C.R. n.376 del 28/05/1997 si è dato corso all'approvazione del previsto elenco degli attrezzi da pesca consentiti nelle acque interne della Regione Lazio (art.11, comma 1);

PRESO ATTO dell'opportunità di riordinare il predetto elenco al fine di eliminare le difficoltà applicative ed interpretative emerse, recependo, ove possibile, le indicazioni manifestate dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio;

RITENUTO che i casi relativi ai "diritti esclusivi di pesca", in quanto richiedenti uno specifico approccio legislativo all'interno della casistica dei "diritti reali di godimento", debbano essere rinviati ad altro provvedimento;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne ha espresso parere favorevole alla revisione anzidetta;

VISTO l'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione, concernente la nuova regolamentazione che disciplina l'elenco degli attrezzi da pesca consentiti nelle acque interne della Regione Lazio per l'esercizio della pesca professionale e della pesca sportiva;
all'unanimità

DELIBERA

Con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 22, punto 10 dello Statuto e salvo ratifica.

- di approvare - ai sensi della L.R. n.87/90, art.11, comma 1, modificata con L.R. n.16/95 - il nuovo "elenco degli attrezzi da pesca" consentiti per l'esercizio della pesca professionale e sportiva nelle acque interne della Regione Lazio, riportato in allegato parte integrante alla presente deliberazione;
- di abrogare la D.C.R. n.376 del 28/05/1997, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.3 ai B.U. n.24 del 30/08/1997, concernente il preesistente elenco degli attrezzi da pesca consentiti nelle acque interne della Regione Lazio.

La presente deliberazione, _____
_____ sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

15 LUG. 2002



REGIONE LAZIO - 1° ELENCO, ATTREZZI DA PESCA
 CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE, CON LICENZA DI TIPO "A", NELLE ACQUE INTERNE CLASSIFICATE PRINCIPALI, AI SENSI DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1990 N. 87, MODIFICATA CON L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 16

ALLEG. alla DELIB. N. 246
 DEL 12.10.2002
 W

1) RETI VOLANTI DA POSTA, ALTANA OD OLTANA: rete verticale con maglie di diversa grandezza, sostenuta in alto da galleggianti che servono anche da segnali e mantenuta distesa da anelli di metallo o da corda piombata, applicati in corrispondenza del suo limite inferiore. Si usa ancorata o libera, ma non può essere posta a contatto con il fondo (consentita solo nei laghi, se non diversamente indicato)

IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
<p>RETE VERTICALE lato maglia non inferiore a mm. 27 altezza massima della rete metri 7 lunghezza massima della rete metri 150</p>	<p>RETE VERTICALE: 1) TIPO GRANDE lato maglia non inferiore a mm. 33 altezza massima della rete metri 6 lunghezza massima della rete metri 200</p> <p>2) TIPO PICCOLO lato maglia non inferiore a mm. 25 altezza massima della rete metri 2 lunghezza massima della rete metri 100</p>	<p>OLTANA lato maglia non inferiore a mm. 32 altezza massima della rete metri 9</p> <p>RETINO PER LATTERINI lato maglia non inferiore a mm. 6 altezza massima della rete metri 4 (può essere usato anche a fondo)</p>	<p>OLTANA lato maglia non inferiore a mm. 32 altezza massima della rete metri 10 (laghi) e metri 1 (fiumi) nessuna limitazione di numero</p>
<p>RETE VERTICALE (lago di Fondi) lato maglia non inferiore a mm. 27 altezza massima della rete metri 4 lunghezza massima della rete metri 200</p>	<p>RETE PER COREGONI (laghi del Salto e del Turano) lato maglia non inferiore a mm. 35 altezza massima della rete metri 8 lunghezza massima della rete metri 35 totale reti massimo metri 900</p>		<p>RETINO PER LATTERINI lato maglia non inferiore a mm. 7 - 10 altezza massima della rete metri 8 (può essere usato anche a fondo)</p>
<p>2) RETI DA CIRCUZIONE: rete verticale, generalmente trainata da natanti, a forma rettangolare, con maglie di diversa grandezza, sostenuta in alto da galleggianti, mantenuta distesa da anelli di metallo o da corda piombata. Può essere chiudibile dal fondo</p>			
<p>IN PROVINCIA DI LATINA RETI DA CIRCUZIONE non consentite</p>	<p>IN PROVINCIA DI RIETI RETI DA CIRCUZIONE non consentite</p>	<p>IN PROVINCIA DI ROMA VOLLARO O RETE PER CEFALI lato maglia non inferiore a mm. 32 altezza massima della rete metri 80 (chiudibile dal fondo con l'ausilio del motore)</p>	<p>IN PROVINCIA DI VITERBO RETE PER CEFALI lato maglia non inferiore a mm. 50 altezza massima della rete metri 60 lunghezza massima della rete metri 500 (deve essere salpata da un solo lato)</p>

Foreste, Pesca, Attività Complementari, Il Diritto di Pesca (D.M. Dr. Pascoletti)

IL DIRETTORE GENERALE
 ROBERTO CERAMINI

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
 Antonello Nannarilli

PAG. 1 - SEGUE >>>

REGIONE LAZIO - 1° ELENCO, ATTREZZI DA PESCA
CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE, CON LICENZA DI TIPO "A", NELLE ACQUE INTERNE CLASSIFICATE PRINCIPALI, AI SENSI DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1990 N. 87, MODIFICATA CON L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 16

3) TRAPPOLE: a questo tipo appartengono le nasse aventi forma di gabbie di vario materiale (giunchi, fili metallici, ecc.). Presentano una o più aperture alle estremità, di cui una grande ad inganno per l'ingresso del pesce; una piccola con coperchio per porre l'esca e togliere il pesce catturato

IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
<p>NASSA (nei laghi ed acque scorrenti) distanza minima tra i vimini e le corde metalliche mm. 8 apertura bocca massimo cm. 40</p>	<p>NASSA non consentita</p>	<p>NASSA (nelle acque scorrenti) distanza minima tra i vimini e le corde metalliche mm. 15</p>	<p>NASSA non consentita</p>
<p>4) TRAMAGLIO: detto anche tremaglio, rete formata da tre pezzi di rete sovrapposte, di cui due esterne dette "armatura" ed una interna detta "retina", armate con diverso rapporto di armamento sulle ilme da sughero e da piombo. Va usato da fermo, è vietato trascinarlo</p>			
IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
<p>TRAMAGLIO (nei laghi) maglie rete interna: lato maglia non inferiore a mm. 18 lato maglia non superiore a mm. 22 altezza massima della rete metri 7 lunghezza massima della rete metri 100</p> <p>TRAMAGLIO (nelle acque scorrenti) maglie rete interna: lato maglia non inferiore a mm. 18 lato maglia non superiore a mm. 22 altezza massima della rete metri 2,20 lunghezza massima della rete metri 20</p>	<p>TRAMAGLIO non consentito</p>	<p>TRAMAGLIO (nei laghi) maglie rete interna: lato maglia non inferiore a mm. 30 altezza massima della rete metri 2</p> <p>TRAMAGLIO (nelle acque scorrenti) maglie rete interna: lato maglia non inferiore a mm. 20 altezza massima della rete metri 1</p>	<p>TRAMAGLIO (nei laghi) maglie rete interna: lato maglia non inferiore a mm. 16 altezza massima della rete metri 8</p>



ALCANTARA
 Foresteria
 Attività
 Il Delle
 Dirs. Foresta

IL DIRETTORE



ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

Antonella Iannicelli



REGIONE LAZIO - 1° ELENCO, ATTREZZI DA PESCA

CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE, CON LICENZA DI TIPO "A", NELLE ACQUE INTERNE CLASSIFICATE PRINCIPALI, AI SENSI DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1990 N. 87, MODIFICATA CON L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 16

5) FILACCIONE, FILA LENZARA, SPADERNA: lenza di varia lunghezza, armata con ami fissi distanziati l'uno dall'altro, generalmente usata per la pesca di pesci da fondo

IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
FILACCIONE numero ami per pescatore massimo 25	FILACCIONE (laghi del Salto e del Turano) per l'anguilla, senza limitazione di numero	FILACCIONE (nei laghi ed acque scorrenti)	FILACCIONE (nei laghi ed acque scorrenti) numero ami per barca massimo 500

6) RETI DA FONDO: rete verticale con maglie di diversa grandezza sostenute in alto da sugheri non emergenti e zavorrata in corrispondenza del margine inferiore da anelli o da corda piombata, che ne assicurano la posa (consentite solo nei laghi)

IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
RETI DA FONDO non consentite	RETE PER IL PERSICO (laghi del Salto e del Turano) lato maglia non inferiore a mm. 25 altezza massima della rete metri 2 lunghezza massima della rete metri 25 totale reti pescatore massimo metri 900	RETE PER IL PERSICO lato maglia non inferiore a mm. 30 altezza massima della rete metri 2	RETE PER IL PERSICO lato maglia non inferiore a mm. 25 altezza massima della rete metri 2
	RETE PER I CIPRINIDI lato maglia non inferiore a mm. 50 altezza massima della rete metri 4 lunghezza massima della rete metri 50 totale reti pescatore massimo metri 900		
	RETE PER LE ARBORELLE per imnesco filaccioni lato maglia non inferiore a mm. 8 altezza massima della rete metri 4 lunghezza massima della rete metri 20 totale reti massimo una per pescatore		

Area 6
Foreste/Caccia e Pesca
Attività Complementari
Il Direttore
Dr. Roberto Cerroni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
(Dr. Roberto Cerroni)

Antonio Talamo

PAG. 3 - SEGUE >>>

REGIONE LAZIO - 1° ELENCO, ATTREZZI DA PESCA
CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE, CON LICENZA DI TIPO "A", NELLE ACQUE INTERNE CLASSIFICATE PRINCIPALI, AI SENSI DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1990 N. 87, MODIFICATA CON L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 16

7) BERTOVELLO, COCULLO: attezzo ad inganno costituito da una rete esterna in forma di cono, più o meno lungo, mantenuto da tre o più anelli di diametro decrescente, dalla base al vertice del cono. Nell'interno di questa rete principale ne sono collocate altre di forma conica disposte in modo che il vertice dell'una si inserisca nella base della successiva. In maniera da consentire al pesce d'introdursi facilmente, ma di non uscirne. Possono essere presenti due all laterali ed una centrale, detta longarina (consentito solo nei laghi)

IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
<p>COCULLO GRANDE lato maglia all non inferiore a mm. 12 lato ali e longarina non inferiore a mm. 18 all 2, lungn. massima metri 8 ciascuna 3° ala (longarina) lungn. massima metri 16 apertura bocca massimo metri 1,50</p> <p>COCULLO (senza ali e longarina) lato maglia non inferiore a mm. 6 apertura bocca massimo cm. 40</p>	<p>COCULLO GRANDE lato maglia bocca non inferiore a mm. 16 lato ali e longarina non inferiore a mm. 20 all 2, lungn. massima metri 12 ciascuna 3° ala (longarina) lungn. massima mt. 40 apertura bocca massimo metri 2</p> <p>COCULLO PICCOLO (senza ali e longarina) lato maglia all non inferiore a mm. 26 apertura bocca massimo metri 1</p> <p>1) COCULLO GRANDE X ANGUILLA (laghi del Salto e del Trurano) lato maglia bocca non inferiore a mm. 12 terrinale non inferiore a mm. 6 all 2, lungn. massima metri 20 ciascuna 3° ala (longarina) lungn. massima mt. 35 apertura bocca massimo metri 2 attezzi x pescatore massimo numero 5</p> <p>2) COCULLO PICCOLO X ANGUILLA lato maglia all non inferiore a mm. 12 apertura bocca massimo metri 1 longarina lunghezza massima metri 35 all 2, lungn. massima metri 20 ciascuna attezzi x pescatore massimo numero 3</p> <p>Area G</p>	<p>COCULLO GRANDE lato maglia non inferiore a mm. 12 all 2, lungn. massima metri 18 ciascuna 3° ala (longarina) lungn. massima mt. 50</p> <p>COCULLO lato maglia non inferiore a mm. 5 (consentita dal 1° giugno al 31 luglio)</p>	<p>COCULLO lato maglia rete, all non inferiore a mm. 10 e, per la longarina, non inferiore a mm. 25 all 2, lungn. massima metri 30 ciascuna 3° ala (longarina) lungn. massima mt. 80 attezzi x pescatore massimo numero 25 consentito dal 15 sett. al 31 dicembre consentito dal 1 marzo al 30 giugno</p> <p>COCULLO PICCOLO (da fondale) lato della maglia non inferiore a mm. 10 senza ali e longarina apertura bocca massimo metri 0,50 distanza minima da riva metri 1,50</p>

Prish

Attività di Pesca
 Il Dirigente
 Dr. Francesco

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 (DR. MARTINO CERRONI)

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA P. 4 - SEGUE >>>
Antonella

M

REGIONE LAZIO - 1° ELENCO, ATTREZZI DA PESCA
CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE, CON LICENZA DI TIPO "A", NELLE ACQUE INTERNE CLASSIFICATE PRINCIPALI, AI SENSI DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1990 N. 87, MODIFICATA CON L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 16

8) SCIABICA: costituita da un ampio sacco a fondo cieco che si prolunga in due pareti laterali, dette ali, tenute distese da sugheri sulla tesa superiore e da piombi lungo quella inferiore. Quella per lattarini è detta anche Impropriamente lampara o senza luce.

IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
SCIABICA (nei laghi) lato maglia all non inferiore a mm. 40 maglie sacco non inferiori a mm. 16	SCIABICA non consentita	SCIABICA (nei laghi) lato maglia non inferiore a mm. 15 tirata da terra anche con motore consentita tutto l'anno	SCIABICA non consentita
SCIABICA PER LATTARINI (nei laghi) lato maglia all non inferiore a mm. 35 maglie verso congiunzione fonda non inferiori a mm. 20 maglie della fonda non inferiori a mm. 7 maglie scapuccio non inferiori a mm. 5		SCIABICA PER LATTARINI (nei laghi) lato maglia non inferiore a mm. 5 tirata da terra anche con motore vietata dal 15 aprile al 31 ottobre	
9) MAZZANGOLA: tipo di esca costituito da una dozzina o più di vermi di terra, attraversati longitudinalmente da uno spago e riuniti a costituire una sorta di fiocco			
IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
MAZZANGOLA consentita	MAZZANGOLA non consentita	MAZZANGOLA consentita nelle acque scorrenti	MAZZANGOLA non consentita

MODALITA' BOLLATURA O SEGNALAZIONE ATTREZZI DA PESCA

Ai sensi del comma 4, art. 11 della L.R. n.87/90, modificata con L.R. n.16/95, le Amministrazioni provinciali competenti per territorio possono stabilire l'obbligo dell'apposizione, sugli attrezzi da pesca descritti al presente 1° elenco, di idonee forme di "bollatura" o di segnalazione con boe numerate o altro modo atto a pervenire alla individuazione del pescatore che le ha in uso



Area G
 Foreste, Caccia e Pesca
 Attività Complementari
 Direzione Provinciale
 Dr. Roberto CIRINO

IL DIRETTORE DEL DEPARTAMENTEN
 (DR. ABBATO CERRONI)
 ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
 Antonello Farnavalli

REGIONE LAZIO - 2° ELENCO, ATTREZZI DA PESCA
CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA, CON LICENZA DI TIPO "B", NELLE ACQUE INTERNE AI SENSI DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1990 N. 87,
MODIFICATA CON L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 16


1) BILANCIA: rete quadrata a fondo concavo, mantenuta aperta da due aste ricurve incroccantesi diagonalmente unite nel punto d'incontro ove viene assicurata la fune di manovra che può essere fissata ad un palo

IN PROVINCIA DI FROSINONE	IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
BILANCIA lato maglia non inferiore a mm. 10 lato rete massimo metri 1,50	BILANCIA lato maglia non inferiore a mm. 10 lato rete massimo metri 1,50	BILANCIA (nei laghi, canale Vargera, fiume Tevere, lago Lungo massimo 2/10 della superficie) lato maglia non inferiore a mm. 10 lato rete massimo metri 1,50	BILANCIA (nei corsi d'acqua principali e secondari di categoria B) (vietata nei laghi) lato maglia non inferiore a mm. 10 lato rete massimo metri 1,50	BILANCIA lato maglia non inferiore a mm. 10 lato rete massimo metri 1,50
2) LENZA E TRILINDANA (LENZA A MANO): è un tipo di lenza lunga molti metri che si manovra dalla barca, anche trainandola				
IN PROVINCIA DI FROSINONE	IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
LENZA non consentita	LENZA non consentita	LENZA non consentita	LENZA (nelle acque principali) esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 14, comma 13	TRILINDANA (LENZA A MANO) (nelle acque principali) esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 14, comma 13
3) GUADA PICCOLA: è un tipo di rete a forma di sacco, sostenuta da un cerchio metallico e provvista di manico				
IN PROVINCIA DI FROSINONE	IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
GUADA PICCOLA (nel lago di Posta Fibreno) lato maglia non inferiore a mm. 7 altezza massima rete metri 1,20	GUADA PICCOLA non consentita	GUADA PICCOLA non consentita	GUADA PICCOLA non consentita	GUADA PICCOLA non consentita



Area G
 Foreste, Caccia e Pesca,
 Attività Complesse e
 Il Diritto
 Dr. **Fosco GIRONI**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
 (Dr. **Alberto CERRONI**)
Apollonio Iannuzzi



REGIONE LAZIO - 2° ELENCO, ATTREZZI DA PESCA
CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA, CON LICENZA DI TIPO "B", NELLE ACQUE INTERNE AI SENSI DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1990 N. 87,
MODIFICATA CON L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 16

4) CANNA: asta di materiale naturale od artificiale, di varia lunghezza, a volte telescopica, a cui viene fissata la lenza, armata da uno o più ami, che può essere collegata ad uno strumento meccanico di recupero

IN PROVINCIA DI FROSINONE	IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
CANNA con uno o più ami con o senza mulinello	CANNA con uno o più ami con o senza mulinello	CANNA (acque secondarie di categoria A) (acque secondarie di categoria B) con uno o più ami con o senza mulinello massimo 1 canna per pescatore	CANNA con uno o più ami con o senza mulinello massimo 2 canne per pescatore entro il raggio di 10 metri	CANNA con uno o più ami con o senza mulinello massimo 3 canne per pescatore entro il raggio di 10 metri sono consentite esche artificiali munite di ancorotta è consentito usare l'ancoretta
5) GUADINO: piccola reticella a forma di sacco, sostenuta da un cerchio metallico e provvista di manico				
IN PROVINCIA DI FROSINONE	IN PROVINCIA DI LATINA	IN PROVINCIA DI RIETI	IN PROVINCIA DI ROMA	IN PROVINCIA DI VITERBO
GUADINO solo per recupero pesce allamato	GUADINO solo per recupero pesce allamato	GUADINO solo per recupero pesce allamato	GUADINO solo per recupero pesce allamato	GUADINO solo per recupero pesce allamato



Area G
 Foreste, Caccia e Pesca,
 Attività Complementari
 Il Direttore
Dr. Fosco GIRONI

IL DIRETTORE DEL DEPARTAMENTO
ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
DR. ALBERTO CERRONI
Antonello Lanzarilli

